



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di LATINA**

decreto n. 1/2022

**Disposizioni operative per il controllo della certificazione green pass Covid-19 relativamente ai difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 9 sexies DL n.52/21, conv. in L. n.87/21, come da ultimo integrato dall'art. 3 DL 7.1.2022, n.1**

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che per effetto delle integrazioni apportate dall'art. 3 DL 7.1.2022, n.1 all'art. 9 sexies DL n.52/21, conv. in L. n.87/21, l'accesso agli uffici giudiziari è precluso anche ai difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia che non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione green pass COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, d.l. n. 52/2021, conv. l. 87/2021;

ritenuto che, non essendo fissati nel decreto legge n.1/2022 tempi specifici per l'entrata in vigore della disposizione in questione, la stessa ha efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto legge nella Gazzetta Ufficiale, e cioè dal decorso 8 gennaio 2022;

ritenuto che tra "*gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*" vanno necessariamente ricompresi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche in ragione del fatto che l'esclusione dal controllo è espressamente disposta, oltre che per il pubblico (per il quale si provvede con i commi 1 bis e 1 ter dell'art.9 bis del DL n.52/2021, conv. in L. n.87/21, introdotti dall'art. 3 del DL n.1/2022), unicamente per i testimoni e le parti del processo, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 sexies DL n.52/21, conv. in L. n.87/21, come modificato dall'art. 3 DL 7.1.2022, n.1;

rilevato che per certificazione green pass COVID-19 base si intendono, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 52/2021, conv. l. 87/2021<sup>1</sup>, le certificazioni che attestano<sup>2</sup>:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

<sup>1</sup> Norma modificata dal d.l. 105/2021 come conv. dalla l.n. 126/2021 e dal d.l. 127/2021 in esame.

<sup>2</sup> La durata delle certificazioni è fissata dall'art. 9, comma 3, d.l. n. 52/2021 conv. l. n. 87/2021.

- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- c) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus SARS-CoV.2; la certificazione rilasciata in base a tale condizione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test (art.9, comma 5);
- c-bis) l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

rilevato che a mente dell'art. 4 quater del DL 1.4.2021, convertito in legge 28.5.2021 n.76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022 n. 1, l'obbligo vaccinale è esteso alle persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età e che, a mente dell'art. 4 quinquies del DL 1.4.2021, convertito in legge 28.5.2021 n.76, inserito dall'art. 1 del DL 7.1.2022 n. 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022 i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età ed intendano accedere agli uffici giudiziari devono essere in possesso, ed esibire a richiesta, il cd. green pass rafforzato, di cui alle lettere a), b) e c-bis) dell'art.9, comma 2, DL n.52/2021, soprarichiamate;

rilevato che a mente dei commi 1 bis e 1 ter dell'art.9 bis del DL n.52/2021, conv. in L. n.87/21, introdotti dall'art. 3 del DL n.1/2022, a decorrere dal 1 febbraio 2022 tutte le persone, diverse da quelle di cui alle categorie per le quali è espressamente indicato l'obbligo di possesso ed esibizione del cd. green pass base, sono tenute ad esibire tale certificazione per l'accesso agli uffici giudiziari;

rilevato che l'obbligo è escluso unicamente per i testimoni e le parti del processo, ai sensi del comma 8 dell'art. 9 sexies DL n.52/21, conv. in L. n.87/21, come modificato dall'art. 3 DL 7.1.2022, n.1

rilevato che le disposizioni di cui sopra non si applicano *“ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”*.

visto il decreto del procuratore generale della Corte di Appello di Roma in data 11.1.2022, con il quale è stata estesa la delega a ciascun Procuratore della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto di Corte d'appello di Roma per quanto concerne i controlli ai difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, nonché i controlli per l'ingresso negli uffici giudiziari delle persone ultracinquantenni destinatari dell'obbligo vaccinale e del pubblico in genere;

sentito il presidente del Tribunale, e d'intesa con lo stesso, che ha individuato gli incaricati per quanto concerne la contestazione delle violazioni;

sentiti il commissario straordinario del COA di Latina ed il presidente della Camera Penale di Latina;

### DISPONE

1. Il personale dell'istituto di vigilanza che presidia gli accessi agli uffici giudiziari nel circondario di Latina è incaricato, con decorrenza immediata, dell'accertamento circa il possesso della certificazione green pass COVID – 19 anche da parte dei difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, ivi compresi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria;
2. A decorrere dal 1 febbraio 2022 tutte le persone, diverse da quelle di cui alle categorie per le quali è espressamente indicato l'obbligo di possesso ed esibizione del cd. green pass base, sono tenute ad esibire tale certificazione per l'accesso agli uffici giudiziari; il personale dell'istituto di vigilanza che presidia gli accessi agli uffici giudiziari nel circondario di Latina è incaricato del relativo controllo;
3. A decorrere dal 15 febbraio 2022 i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età ed intendano accedere agli uffici giudiziari devono essere in possesso, ed esibire a richiesta, il cd. green pass rafforzato; ; il personale dell'istituto di vigilanza che presidia gli accessi agli uffici giudiziari nel circondario di Latina è incaricato del relativo controllo;
4. Il controllo va effettuato all'atto dell'ingresso presso gli edifici della Procura della Repubblica, del Tribunale e del Giudice di Pace; l'accertamento deve essere effettuato in modo da evitare, per quanto possibile, assembramenti o code agli ingressi;
5. In caso di riscontrata mancanza della certificazione o di rifiuto di esibizione il personale dell'istituto di vigilanza dovrà impedire l'accesso e darne immediatamente notizia ad uno dei soggetti incaricati della contestazione delle violazioni, di cui ai punti che seguono;
6. Coloro che accedono agli uffici della Procura della Repubblica di Latina situati nell'edificio B di via Ezio devono transitare dapprima nell'edificio A, allo scopo di consentire il controllo della certificazione green pass Covid – 19; verrà all'uopo affissa idonea cartellonistica presso i locali in questione;
7. Il controllo – ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3 - degli accessi alle sedi degli uffici giudiziari presso i quali non opera personale dell'istituto di vigilanza sarà effettuato a cura del personale amministrativo che verrà individuato dal Presidente del Tribunale con apposito provvedimento; in caso di riscontrata mancanza della certificazione o di rifiuto di esibizione il personale sopraindicato dovrà impedire l'accesso e darne immediatamente notizia ad uno

- dei soggetti incaricati della contestazione delle violazioni, di cui ai punti che seguono;
8. La contestazione delle violazioni deve avvenire a mente dei commi 6 e 7 dell'art. 9 sexies e dei commi 8 e 9 dell'art. 9 quinquies del DL n.52/21, conv. in L. n.87/21, con successiva trasmissione al Prefetto di Latina degli atti relativi alla violazione;
  9. Sono incaricati di provvedere alla contestazione, per l'ufficio della Procura della Repubblica di Latina, il procuratore, il procuratore aggiunto, il magistrato di primo turno, in caso di urgenza, e i direttori amministrativi d.ssa Anna Maria Devastato e d.ssa Elena Pacifici;
  10. Sono incaricati di provvedere alla contestazione per il Tribunale di Latina e gli uffici del Giudice di Pace di Latina, Fondi e Terracina il presidente del Tribunale - con facoltà di delegare ulteriori incaricati del controllo per le sedi diverse dall'ufficio giudiziario di piazza Buoizzi - il presidente vicario, dr. Antonio Masone, il direttore amministrativo, d.ssa Marta Falovo e il funzionario giudiziario, d.ssa Rossella Speranza;
  11. L'accertamento circa il possesso della certificazione green pass Covid-19 deve essere operato attraverso verifica a mezzo dell'apposito applicativo presente sugli apparecchi smartphone forniti dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, ovvero attraverso l'applicativo *VerificaC19* o attraverso verifica diretta sulla certificazione digitale o cartacea; si utilizzeranno in seguito eventuali altri applicativi indicati da successive disposizioni normative o regolamentari che dovessero essere emanate; il controllo dovrà essere effettuato con modalità compatibili con la disciplina vigente in materia di controlli sanitari e di tutela della privacy;
  12. Coloro che sono esclusi dall'obbligo della certificazione green pass Covid -19 in quanto esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire agli incaricati al controllo la certificazione medica a tal fine rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute;
  13. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono invitati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza negli uffici giudiziari. Si precisa che, a legislazione vigente, il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione;
  14. Conservano validità tutte le disposizioni già emanate dal procuratore della Repubblica e dal presidente del Tribunale con riferimento al controllo della certificazione green pass Covid- 19, nonché a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione;

15. Il presente provvedimento ha efficacia immediata, con riserva di eventuali integrazioni o modifiche, anche in rapporto a linee-guida, circolari che siano in futuro adottate, ovvero alla stregua di quanto emerso in sede di prima applicazione;
16. Il presente provvedimento viene trasmesso al Presidente del Tribunale di Latina, anche per la trasmissione ai magistrati ed agli incaricati di competenza, al procuratore aggiunto, ai sostituti procuratori, ai vice procuratori onorari della Procura della Repubblica di Latina, alla d.ssa Anna Maria Devastato e alla d.ssa Elena Pacifici, al responsabile della società URBAN SECURITY, incaricata della vigilanza presso gli uffici giudiziari del circondario; viene altresì trasmesso al Commissario Straordinario presso il COA di Latina, anche per la comunicazione agli iscritti, al Presidente della Camera Penale di Latina, al Prefetto di Latina, al Questore di Latina, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, agli uffici di polizia giudiziaria del circondario, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma.

Latina, 11 gennaio 2022

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**dr. Giuseppe de Falco**

